

CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

ORIGINALE DI PROCESSO VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO

Seduta in data 01 Agosto 2019

Deliberazione n. 2019/237237

2019/26/265 *

Oggetto: Presa d'atto nota protocollo Anac n. 0062276 del 31.07.2019. Provvedimenti.

L'anno duemiladiciannove il giorno 01 del mese di Agosto alle ore 10,30 in Avellino nella sede del Consorzio si sono riuniti.

1. Vincenzo SIRIGNANO	- Presidente	presente
2. Giuseppe Biagio DI IORIO	- Componente	presente
3. Gerardo ADIGLIETTI	- Componente	assente
4. Angelo Antonio LANZA	- Componente	presente
5. Michele SPINAZZOLA	- Componente	presente

Partecipano alla seduta per il Collegio dei Revisori dei Conti:

1. Dott. Giovanni ROMEO	- Presidente	presente
2. Dott. Marco PUORRO	- Membro effettivo	presente
3. Dott. Marco CORRADO	- Membro effettivo	presente

Il Presidente dell'assemblea, riconosciuta e fatta constatare la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Svolge le funzioni di Segretario il Direttore Generale facente funzione, Ing. Antonio Pizza



IL COMITATO DIRETTIVO

RICHIAMATA

- La deliberazione n. 2019/21/190 del 10.06.2019;
- La nota prot. 3814 del 24.06.2019 del RUP Dott.ssa Roberta Giordano, avente ad oggetto: *"Riscontro nota prot. n. 0045250 adottata da ANAC il 5 giugno 2019 - comunicazione di avvio di un procedimento di vigilanza relativo ad una possibile ipotesi di inconferibilità dell'incarico di Presidente della SOLOFRA SERVICE s.r.l. ad un soggetto già consigliere del Comune di Avellino - Riferimento fascicolo UVIF/1996/2019."*;

VISTO

- La Delibera del Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 684 del 17 luglio 2019, prot uscita del 31.07.2019, numero 0062276, avente ad oggetto *"inconferibilità di cui all'art. 7, co 2 lettera d), dell'incarico di Presidente della Solofra Service ad un soggetto già consigliere comunale del Comune di Avellino"*, notificata al Sindaco del Comune di Solofra, al Presidente del Consorzio ASI della Provincia di Avellino (acquisita al prot. n. 4702 del 31.07.2019) e, per il suo tramite, all'Assemblea dei Soci e ai membri del Consiglio di Amministrazione (Comitato Direttivo);
- La nota dell'avv. Vincenzo Barrasso, precedentemente incaricato sulla questione, pervenuta al protocollo consortile n. 4722 dell'1.08.2019;
- Lo Statuto della Solofra Service S.r.l.

CONSIDERATA

- La volontà di fare proprie e ottemperare a quanto deliberato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

Ad unanimità dei voti, espressi in forma di legge

DELIBERA

- di notificare la Delibera del Consiglio dell'ANAC n. 684 del 17 luglio 2019, depositata il successivo 25 luglio 2019 (notificata al Sindaco del Comune di Solofra, al Presidente del Consorzio ASI della Provincia di Avellino) alla Solofra Service S.r.l., invitando il RPCT della medesima Società ad ottemperare - senza indugio - ed in modo completo alle prescrizioni fornite da ANAC.
- Alla luce delle previsioni statutarie di Solofra Service S.r.l.,
 - ✓ di compulsare la società partecipata dal Consorzio ASI a prendere atto - senza indugio - del provvedimento adottato dall'ANAC e ad adottare le conseguenziali decisioni;
 - ✓ di compulsare il soggetto giuridico competente della medesima Società partecipata dal Consorzio ASI a convocare - senza indugio - l'Assemblea dei soci della Società, con indicazione all'odg *"inconferibilità di cui all'art. 7, co 2 lettera d), dell'incarico di Presidente della Solofra Service del sig. Raffaele Pericolo, in quanto già consigliere comunale del Comune di Avellino. Adozione dei provvedimenti conseguenziali"*.
- In ottemperanza all'epigrafe del provvedimento di ANAC - il quale indica che esso provvedimento va trasmesso al Presidente del Consorzio ASI *"e, per suo tramite, all'Assemblea dei Soci e ai membri del Consiglio di Amministrazione"* (rectius: Comitato Direttivo) e che tale indicazione non contiene alcuna prescrizione in ordine ai tempi ed alle modalità secondo cui provvedervi - di adempiere al prescritto onere informativo verso l'Assemblea dei soci del Consorzio ASI nel corso della prossima seduta programmata e, comunque, non oltre il prossimo mese di settembre.
- Di dare atto che la presente è stata notificata, in data odierna, a tutti i componenti del Collegio dei revisori e a tutti i componenti del Comitato direttivo, ivi compreso il componente assente.
- Di allegare alla presente, la Delibera del Consiglio dell'ANAC n. 684 del 17 luglio 2019, costituendo quest'ultima parte integrante e sostanziale del presente deliberato.
- Di incaricare l'Ufficio Amministrativo a trasmettere il presente atto ai competenti Uffici, al responsabile della Trasparenza per gli adempimenti di cui al D.Lgs. 33/2013 ss.mm e di procedere all'immediata trasmissione alla Solofra Service S.r.l.



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Delibera n. 68 del 17 luglio 2019.

relativa all'accertamento di una situazione di inconferibilità di cui all'art. 7, comma 2, lett. d) del d.lgs. 39/2013, con riferimento all'incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione della SOLOFRA SERVICE s.r.l. ad un soggetto già consigliere del Consiglio Comunale di Avellino

Fascicolo UVIF n. 1996/2019

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 17 luglio 2019;

visto l'articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dai piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza;

visto l'art. 16 del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, secondo cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione vigila sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al citato decreto, in tema di inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi;

vista la relazione dell'Ufficio Vigilanza sull'imparzialità dei funzionari pubblici (UVIF).

Fatto.

È pervenuta a questa Autorità una segnalazione in merito ad una presunta situazione di inconferibilità/incompatibilità in capo al Dott. Raffaele Pericolo ai sensi del d.lgs. n. 39/2013. In particolare, il segnalante ha ritenuto illegittima ai sensi dell'art. 7 del medesimo d.lgs. la nomina di quest'ultimo a Presidente della Solofra Service s.r.l. in quanto il medesimo riveste anche il ruolo di consigliere comunale di Avellino. Inoltre, il segnalante ha ritenuto tale nomina in contrasto anche con la disciplina di cui al D.L. n. 95/2012; deduce, infatti, che il Dott. Pericolo si trovi in stato di quiescenza e pensionamento sin dal luglio del 2013 e che, pertanto, non avrebbe potuto ricoprire la carica *de qua*.

Aut. N.A.A.



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Dall'istruttoria condotta dall'ufficio, è emerso che il Dott. Pericolo abbia ricoperto i seguenti incarichi:

- dal marzo 2004 al marzo 2008 Amministratore delegato della SOLOFRA SERVICE S.R.L.;
- dal marzo del 2008 Presidente del Consiglio di Amministrazione della SOLOFRA SERVICE S.R.L.;
- dal 10.07.2013 Consigliere comunale del Comune di Avellino;
- il 19.04.2016 rinnovato Presidente del CdA della SOLOFRA SERVICE S.R.L.;
- il 26.06.2018 è stato rieletto Consigliere del Comune di Avellino.

Questa Autorità, a seguito del deliberato consiliare del 29.05.2019, con nota protocollo n.45250 del 05.06.2019, ha comunicato ai soggetti interessati l'avvio di un procedimento di vigilanza ex art. 16, co. 1, del d.lgs. n. 39/2013 relativo ad una possibile ipotesi di inconferibilità dell'incarico di Presidente della SOLOFRA SERVICE s.r.l.

Il Comune di Solofra, in persona del Sindaco Dott. Vignola, con nota prot. n. 51561 del 25.06.2019, ha ritenuto non applicabile l'art. 7, co. 2 lett. d), del d.lgs. n. 39/2013 alla fattispecie in esame. Ciò in quanto la Solofra service s.r.l. non sarebbe sottoposta- come richiesto invece dalla disposizione citata- al controllo da parte di "una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione" bensì dal Consorzio ASI di Avellino.

Il RPCT del Consorzio ASI di Avellino, con nota prot. n. 50937 del 24.06.2019, ha ritenuto insussistente la prospettata fattispecie di inconferibilità in ragione della non sussumibilità dell'incarico rivestito dal Dott. Pericolo nell'ambito di applicazione del decreto.

Nell'interesse della Solofra service s.r.l., in persona del Dott. Raffaele Pericolo, l'Avvocato Pennetta, con nota prot. n. 50453 del 21.06.2019, si è opposto alle considerazioni formulate da questa Autorità chiedendo l'archiviazione, anzitutto perché il Dott. Pericolo dal settembre 2018 non ricopre più la carica di Consigliere comunale di Avellino e con ciò sarebbe cessata qualsiasi causa di inconferibilità e/o incompatibilità. In secondo luogo domanda l'archiviazione per mancata integrazione della fattispecie di inconferibilità di cui all'articolo summenzionato; infatti la Solofra service s.r.l. non rientrerebbe nella categoria degli "enti di diritto privato in controllo pubblico" perché sfornita dei requisiti funzionali e di governance richiesti dalla norma e la medesima non sarebbe neppure controllata da una forma associativa tra comuni, da una provincia o da un comune con popolazione > ai 15.000 abitanti come richiesto dalla norma. Infine la Solofra s.r.l. deduce che dal 2017 il Comune di Avellino non è più un ente aderente al Consorzio ASI; ciò varrebbe ad escludere anche qualsiasi situazione di conflitto di interessi in capo al Dott. Pericolo.

Diritto.

Come già precisato in diverse delibere rese da questa Autorità la segnalazione in ordine all'incompatibilità della nomina a Presidente di un ente privato in controllo pubblico di un soggetto





Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

in quiescenza e pensionamento con la disciplina di cui al d.l. n. 95/2012 non rientra nelle competenze dell'Autorità. Pertanto, questo aspetto non è stato esaminato nella presente istruttoria.

1. Applicabilità del d.lgs. n. 39/2013

Occorre, dunque, esaminare l'applicabilità al caso di specie della disciplina di cui al d.lgs. n. 39/2013. La situazione che rileva ai fini di un'eventuale inconfiribilità è quella che si è venuta a verificare dal 19.04.2016, data in cui il Dott. Pericolo, provenendo da una carica politica (membro del consiglio comunale di Avellino), è stato rinominato quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della Solofra service s.r.l.

2. Applicabilità dell'ipotesi d'inconfiribilità di cui all'art. 7, co. 2, lett. d)

Nel caso di specie viene in rilievo l'art. 7, co. 2, lett. d) del d.lgs. n. 39/2013 ai sensi del quale *"a coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico [...] non possono essere conferiti [...]*
d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione."

Per affermare la sussistenza dell'ipotesi contemplata dal d.lgs. occorre esaminare se, nel caso di specie, siano integrati tutti i requisiti richiesti dalla norma avuto riguardo a: natura giuridica dell'ente di provenienza, natura giuridica dell'ente di destinazione e incarichi in essi ricoperti.

Incarico di provenienza del Dott. Pericolo quale "componente di organo di indirizzo politico"

Dall'attività istruttoria svolta, è emerso che il Dott. Pericolo:

- è stato eletto nel Consiglio comunale di Avellino il 10.07.2013;
- è stato rieletto nella medesima carica il 26.06.2018, data del rinnovo del Consiglio comunale in seguito alla naturale scadenza del mandato quinquennale;
- non riveste più tale carica a seguito del rinnovo del consiglio comunale intervenuto nel giugno 2019 e preceduto, nel novembre 2018, dalla nomina di un commissario prefettizio in ragione delle dimissioni rassegnate dal Sindaco.

Orbene, la norma citata, ai fini dell'inconfiribilità dell'incarico di amministratore di ente pubblico o privato in controllo, richiede, tra le varie ipotesi, che il soggetto sia o sia stato componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico.

avellino



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Dunque, nel caso di specie, nessun dubbio si pone in ordine alla sussistenza del requisito della carica in provenienza avendo il soggetto del quale si discorre rivestito la carica di membro del Consiglio comunale di Avellino, ente che, all'epoca della nomina, era aderente al Consorzio ASI, controllante della SOLOFRA SERVICE s.r.l.

Infatti, secondo il combinato disposto degli artt. 8 e 16 dello Statuto della Solofra service s.r.l. l'Assemblea, composta da tutti i soci, nomina gli Amministratori e il Presidente del CdA.

A tal proposito, questa Autorità ha, infatti, sostenuto con l'orientamento n. 100 del 21 ottobre 2014 che "sussiste l'ipotesi di inconferibilità di cui all'art. 7, comma 2, lett. d) del d.lgs. n. 39/2013, anche quando l'incarico di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15 mila abitanti o di una forma associativa tra comuni aventi la medesima popolazione, sia stato conferito non dall'amministrazione locale ma da un organo sociale del medesimo Ente di diritto privato in controllo pubblico. Ciò in quanto opera un divieto generale legato alla provenienza da cariche politiche che mira a prevenire conflitti di interesse tra le posizioni del vigilante/controllore che poi diventa gestore".

A nulla rileva la circostanza - dedotta dalla Solofra service s.r.l. - che il Comune di Avellino dal 2017 non sia più tra gli enti aderenti al Consorzio ASI. Al fine di verificare l'eventuale violazione della normativa di cui al d.lgs. n. 39/2013 bisogna avere riguardo alla situazione in fatto e in diritto sussistente al momento del conferimento dell'incarico. Perciò, in data 19.04.2016, il Comune di Avellino aderiva al summenzionato Consorzio.

Incarico di destinazione:

Natura giuridica della Solofra service s.r.l. - Ente di diritto privato in controllo pubblico

Accertata la sussistenza del requisito relativo alla carica in provenienza, è necessario verificare la ricorrenza dei requisiti "di destinazione" previsti dall'art. 7, co. 2 lett. d), ovvero:

- a) la natura giuridica della Solofra service s.r.l. ai fini della sua sussumibilità nella definizione di "ente di diritto privato in controllo pubblico" di cui all'art. 1, co. 2., lett. c) del d.lgs. n. 39/2013;
- b) la sussumibilità della carica in destinazione ricoperta dal Dott. Pericolo nella definizione di "amministratore di ente privato in controllo pubblico" ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. l), del d.lgs. n. 39/2013.

Quanto alla questione di cui al punto a), secondo la legge richiamata devono ritenersi "enti privati in controllo pubblico" le società e gli enti di diritto privato che "esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi". Dunque, la legge riconosce tale qualifica alla presenza di due requisiti concorrenti: il requisito funzionale, inteso quale esercizio effettivo da parte dell'ente di





Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

attività avente natura pubblicistica, e il meccanismo di governance, inteso quale sottoposizione dell'ente ad un controllo pubblico ai sensi dell'art. 2359 c.c..

In ordine al primo profilo, la Solofra service s.r.l. gestisce il Centro ASI (sito nel Comune di Solofra) ovvero un complesso polifunzionale al servizio dello sviluppo delle imprese della filiera della pelle (magazzini generali, magazzini frigoriferi per lo stoccaggio e deposito di pelli e prodotti finiti, uffici doganali, spazi per le agenzie di spedizione).

Il distretto conciario è nato dall'intesa tra l'ASI Avellino e l'amministrazione della città di Solofra. La società, in particolare, cura "[...] b) la promozione di ogni tipo di attività o servizio vitale allo sviluppo del polo conciario di Solofra e dell'industria in genere, favorendo la nascita di strutture doganali, di stoccaggio merci, di sistemi di informazione telematica, di fiere, esposizioni permanenti, di servizi bancari, postali, di mesa aziendale, di bar e ristorazione, di centri di sperimentazione nel settore conciario e di formazione professionale; [...] c) esercizio di ogni attività comunque connessa, preordinata o strumentale per la realizzazione dell'oggetto".

Dunque, nel caso di specie, ricorre il requisito funzionale, apparendo evidente come la società svolga la propria attività al fine di favorire lo sviluppo industriale locale.

Pertanto risulta priva di pregio la censura formulata dalla società la quale ha ritenuto che l'attività svolta dalla Solofra service s.r.l. abbia natura squisitamente privatistica - non avente "riflessi pubblicistici" - e non sia finanziata da risorse pubbliche. In ordine alla natura dell'attività svolta, il semplice operare nel mercato concorrenziale mirando alla produzione di utili non vale ad escludere la connotazione pubblicistica dell'attività svolta. Le funzioni tipiche dei Consorzi per lo sviluppo industriale consistono, come già precisato da questa Autorità nella delibera n. 453 del 09.05.2018, nel favorire lo sviluppo economico delle attività produttive nei settori dell'industria, artigianato, commercio e servizi, affiancando gli enti pubblici e le aziende operanti in un medesimo contesto territoriale. La società in questione si occupa di rendere servizi strumentali di tipo logistico e sistemico al corretto funzionamento del polo conciario gestito dal Consorzio ASI di Avellino. Le suddette prestazioni (predisposizione degli spazi espositivi, predisposizione delle aree di sosta e parcheggio, gestione dei magazzini generali e frigoriferi) risultano senza dubbio indispensabili al fine di favorire l'attività svolta dal medesimo Consorzio.

Anche il secondo requisito attinente alla governance deve ritenersi integrato; infatti, il capitale della società è detenuto interamente da enti pubblici, ossia: dal Comune di Solofra e dal Consorzio ASI Avellino che è ente pubblico economico di livello provinciale (come da delibera ANAC n. 453 del 09.05.2018).

In particolare, dall'esame della visura ordinaria e dello statuto della Solofra service s.r.l. emerge che la Solofra service s.r.l. è partecipata nella misura del 98% dal Consorzio Asi di Avellino e, nella misura del 2%, dal Comune di Solofra.

Dall'analisi dell'assetto societario emerge, dunque, che il controllo spetta al Consorzio Asi di Avellino.



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Nelle controdeduzioni, il Comune di Solofra e la società solofra service s.r.l., qualificando il Consorzio summenzionato come ente pubblico economico, ritengono non integrata la fattispecie di inconferibilità di cui in oggetto; infatti, l'art. 7, co. 2 lett. d), del d.lgs. n. 39/2013 richiede che il controllo sull'ente sia esercitato da parte di *"una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione"* e, secondo l'interpretazione fornita dai soggetti richiamati, il Consorzio ASI di Avellino non rientra nelle categorie di controllanti previste dalla disposizione citata.

Alla luce di quanto detto, pacifiche le circostanze per le quali il controllo dominante sulla Solofra service s.r.l. è attribuito al Consorzio ASI di Avellino e che quest'ultimo è un ente pubblico economico, occorre analizzarne l'assetto proprietario.

Nell'ASI di Avellino, in qualità di enti consorziati, partecipano 31 comuni della Provincia di Avellino (tra cui quello di Avellino fino al 2017) oltre l'amministrazione provinciale stessa.

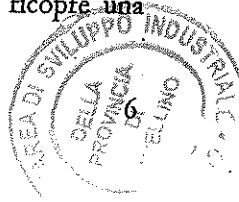
Pertanto deve affermarsi quanto segue.

Posto che la Solofra service s.r.l. è controllata direttamente dal Consorzio Asi; posto che il Consorzio Asi è un ente pubblico controllato congiuntamente e direttamente dai comuni consorziati insistenti nella medesima provincia di Avellino e dunque è ente controllato da pubbliche amministrazioni secondo quanto chiarito nella definizione di cui all'art. 1, co. 2 lett. c), del d.lgs. n. 39/2013 laddove per tali devono intendersi *"[...] le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi"*; si ritiene che la Solofra service s.r.l. sia controllata indirettamente dai medesimi enti pubblici locali.

Il d.lgs. n. 39/2013, nell'art. 1, co. 2 lett. c), assume, infatti, come nozione di "controllo" rilevante ai fini delle preclusioni e limiti ivi contenuti quella dell'art. 2359 del codice civile. La richiamata disposizione, al comma 2, menziona pure il fenomeno del "controllo indiretto" ovvero quello nel quale *"si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi"*.

Dunque, si ritiene che gli enti locali (ovvero i 31 comuni consorziati e la provincia di Avellino) esercitino un controllo indiretto sulla Solofra service s.r.l. per il tramite del loro ente controllato, il Consorzio ASI di Avellino.

Quanto detto è in linea anche con la *ratio legis* sottesa all'intera disciplina di cui al d.lgs. n. 39/2013: evitare la commistione tra cariche politiche e incarichi amministrativi. Tale separazione sarebbe, dunque, pregiudicata anche nell'ipotesi in cui la società nella quale il soggetto è candidato ad assumere l'incarico sia controllata indirettamente dall'ente locale in cui il medesimo ricopre una carica politica.





Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

In conclusione, la Solofra service s.r.l. è, dunque, qualificabile quale ente privato in controllo pubblico e, dunque, suscumbibile nella definizione di cui all'art. 1, co. 2., lett. c) del d.lgs. n. 39/2013.

*Natura giuridica dell'incarico in destinazione quale Presidente della Solofra service s.r.l. —
Amministratore di ente privato in controllo pubblico*

Ai sensi dell'art. 1, co. 2 lett. l), del d.lgs. n. 39/2013 per "amministratore di ente privato in controllo pubblico" devono intendersi "gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico".

Ciò che rileva, a tal fine, è indagare sul possesso o meno da parte del Presidente di deleghe gestorie.

L'art. 18 dello Statuto attribuisce al Presidente unicamente la rappresentanza generale della società sia verso i terzi che in giudizio. Orbene, questo potere è quello che ordinariamente, anche ai sensi del codice civile, spetta a colui che presiede gli organi di gestione degli enti giuridici. Non sembra, dunque, qualificabile come "delega gestionale diretta".

Purtuttavia ciò non basta ad escludere l'incarico di cui si discorre da quello preso in considerazione dal d.lgs. 39/2013; infatti, un recente orientamento della giurisprudenza amministrativa (cfr. sentenza del Consiglio di Stato, sezione V, n. 126 dell'11.01.2018) ha ritenuto che, anche laddove lo statuto non preveda espressamente il conferimento di deleghe gestionali al Presidente, egli potrebbe esserne ugualmente titolare in via indiretta. Ciò nel senso che se i poteri gestori sono attribuiti al Consiglio di amministrazione, anche il Presidente, per il solo fatto di essere membro di tale consesso, risulta investito di tali poteri.

Dunque, si tratta di verificare i compiti attribuiti al CdA della Solofra service s.r.l.; nel caso di specie, l'art. 17 dello Statuto dell'ente dispone che "il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società [...]. In particolare, il Consiglio ha, tra l'altro, facoltà di acquistare, permutare e vendere mobili e immobili [...] contrarre prestiti e finanziamenti [...] assumere partecipazioni e interessenze [...] stipulare contratti di fornitura".

Dall'analisi dei richiamati poteri, si deduce che il CdA sia titolare di poteri gestionali effettivi e diretti; si pensi, infatti, al potere di stipulare contratti di fornitura o di contrarre prestiti. L'autonomia contrattuale attribuita all'organo amministrativo vale a far ritenere che esso non svolga mere funzioni di rappresentanza, di indirizzo o di controllo dell'attività dell'ente bensì concrete funzioni gestorie idonee ad impegnare la società all'esterno con i terzi. Ciò detto, applicando l'orientamento su richiamato, si ritiene che anche il Presidente sia titolare dei medesimi poteri. Ciò vale a ricomprendere l'incarico *de quo* nella definizione di "amministratore di ente privato in controllo pubblico" di cui all'art. 1, co. 2 lett. l), del d.lgs. n. 39/2013.

Risulta priva di pregio l'obiezione formulata avverso tale ricostruzione da parte del RPCT del Consorzio ASI di Avellino il quale, oltre a negare il possesso di compiti gestionali diretti da parte del



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Presidente della Solofra service s.r.l., afferma che il principio affermato dal Consiglio di Stato (sent. n. 126/2018) circa l'estensione al Presidente dei poteri gestori attribuiti al Consiglio d'amministrazione- per il solo fatto di presiedere tale consesso- sia stato frainteso da questa Autorità. Essa avrebbe, cioè, errato nell'estendere l'applicazione anche agli enti di diritto privato in controllo pubblico tenuto conto che la giurisprudenza amministrativa l'aveva ritenuto applicabile ai soli Consorzi ASI.

È, certamente, da disattendere questa ricostruzione. Il Consiglio di Stato ha affermato un principio ermeneutico suscettibile di essere applicato agli organi amministrativi di qualsiasi ente a prescindere dalla forma societaria che essi adottino. Peraltro, questa Autorità ha fatto proprio il principio affermato dal Consiglio di Stato nella delibera n. 373 del 8/05/2019, in cui ha affermato che *"nell'ambito degli enti pubblici ed enti privati in controllo pubblico, l'incarico di Presidente è suscettibile nella definizione di «incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico», di cui all' art. 1, co. 2 lett. l), del d.lgs. n. 39/2013 allorché lo stesso sia dotato di deleghe gestionali dirette. In merito, anche se lo statuto non preveda espressamente il conferimento di deleghe gestionali in capo al Presidente, laddove al consiglio di amministrazione siano conferiti poteri gestori, anche il Presidente, per il solo fatto di essere membro di tale consesso, risulta parimenti investito di tali poteri. (cfr. C.S., sezione V, n.126 dell'11.01.2018)"*.

Dunque, l'incarico ricoperto dal Dott. Pericolo è riconducibile all'ambito applicativo dell'art. 1, co. 2 lett. l) del d.lgs. n. 39/2013.

Tanto premesso si ritiene che il Dott. Pericolo abbia assunto l'incarico di amministratore di un ente di diritto privato in controllo pubblico in violazione dell'art. 7, co. 2 lett. d), del d.lgs. n. 39/2013, provenendo dal Consiglio del comune conferente il medesimo incarico.

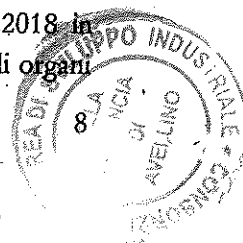
3. Applicabilità dell'ipotesi d'incompatibilità di cui all'art. 13, co.3

La fattispecie astrattamente applicabile è quella di cui all'art. 13, co. 3, del d.lgs. n. 39/2013 ai sensi del quale *"gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione"*.

Accertata la suscettibilità della Solofra service s.r.l. nella definizione di cui all'art. 1, co. 2 lett. c), del d.lgs. n. 39/2013, verificato che l'incarico in essa volto rientri nell'ambito di applicazione della normativa *de qua*, tenuto conto del doppio mandato elettorale svolto dal Dott. Pericolo, egli si è trovato due volte nella situazione di incompatibilità descritta. Tale fattispecie è stata, infatti, integrata in occasione:

della nomina a Consigliere del Comune di Avellino avvenuta in data 10.07.2013, periodo nel quale il Dott. Pericolo già rivestiva il ruolo di Presidente della Solofra service s.r.l.;

della nuova nomina a Consigliere comunale di Avellino avvenuta in data 26.06.2018 in seguito alla naturale scadenza del mandato politico e al consequenziale rinnovo degli organi





Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

mentre il medesimo ricopriva ancora l'incarico di Presidente della Solofra service s.r.l. in forza del rinnovo alla carica intervenuto il 19.04.2016.

Tanto premesso, la situazione di incompatibilità rilevata viene, però, assorbita dalle più pregnanti conseguenze giuridiche derivanti dall'accertamento dell'inconferibilità dell'incarico.

Sul potere di accertamento dell'ANAC.

L'ANAC ha uno specifico potere di controllo e di accertamento sulle ipotesi di inconferibilità ed incompatibilità disciplinate dal d.lgs. 39/2013 e, in generale, sulla corretta applicazione della suddetta normativa.

In particolare, come già evidenziato in premessa, l'art. 16, comma 1 del d.lgs. 39/2013 individua nell'ANAC l'Autorità competente a vigilare *"sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al presente decreto, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi"*.

Recentemente il suddetto potere è stato oggetto di una sentenza del Consiglio di Stato, il quale ne ha escluso la natura meramente ricognitiva, affermandone il carattere costitutivo-provvedimentale.

Più precisamente, il potere di accertamento attribuito all'ANAC dall'art. 16, co. 1, d.lgs. 39/2013 si sostanzia in un provvedimento di accertamento costitutivo di effetti giuridici e come tale impugnabile davanti al giudice amministrativo, potere in cui è compreso il potere di dichiarare la eventuale nullità dell'incarico. (cfr. Cons. Stato n. 126/2018, sopra già citata).

Tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA

- l'inconferibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 2 lett. d), del d.lgs. n. 39/2013, dell'incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Solofra service s.r.l. e la conseguente nullità dell'atto di conferimento dell'incarico e del relativo contratto, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n.39/2013;
- all'esito dell'accertamento compiuto dall'Autorità, il RPCT della società deve:
 1. comunicare al soggetto cui è stato conferito l'incarico la causa di inconferibilità - come accertata dall'ANAC - e la conseguente nullità dell'atto di conferimento dell'incarico e del relativo contratto ed adottare i provvedimenti conseguenti;
 2. contestare la causa di inconferibilità ai soggetti che, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 18 del d.lgs. n. 39/2013, siano astrattamente possibili destinatari della sanzione inibitoria ed avviare il relativo procedimento;



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

- il procedimento deve essere avviato nei confronti di tutti coloro che, alla data del conferimento dell'incarico, erano componenti dell'organo conferente, ivi inclusi i componenti medio tempore cessati dalla carica, tenendo conto dell'effettivo ricorrere e del grado della responsabilità soggettiva dell'organo che ha conferito l'incarico;
 - il termine di tre mesi di cui all'art. 18, c. 2 del d.lgs. n. 39/2013 decorre dalla data di comunicazione del provvedimento conclusivo del procedimento instaurato dal RPCT nei confronti dei soggetti conferenti;
 - i componenti dell'organo non possono per tre mesi conferire tutti gli incarichi di natura amministrativa di loro competenza ricadenti nell'ambito di applicazione del decreto 39/2013, così come definiti dall'art. 1, comma 2;
 - la sanzione ex art. 18 non trova applicazione nei confronti dei componenti cessati dalla carica nell'esercizio delle funzioni attinenti ad eventuali nuovi incarichi istituzionali: tuttavia, la stessa tornerà applicabile, per la durata complessiva o residua rispetto al momento della cessazione della carica, qualora i medesimi soggetti dovessero nuovamente entrare a far parte dell'organo che ha conferito l'incarico dichiarato nullo.
3. il RPCT della SOLOFRA SERVICE s.r.l. è tenuto a comunicare ad ANAC i provvedimenti adottati in esecuzione di quanto sopra.

Il Presidente

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data

25 luglio 2019

Il Segretario *Maria Esposito*

Maria Esposito



Autorità Nazionale Anticorruzione
IL CONSIGLIO

Si dichiara che la presente copia, composta di
n. *10* Fogli è conforme all'originale.
Roma lì *26/07/2019*

Il SEGRETARIO

nonde p...

